



Città di Castelvetro Selinunte

Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 43 del 19/06/2020

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Castelvetro con decreto dell'Assessorato Regionale per il Commercio, la Cooperazione, l'Artigianato e la Pesca n. 1746 del 20/10/2000, è stato classificato "Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte", ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 22/12/1999, n. 28;

Che durante la stagione estiva le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte sono meta di numerosi turisti e villeggianti; Ritenuto, pertanto, necessario mantenere, nelle suddette frazioni per il periodo estivo, le migliori condizioni di vivibilità con l'eliminazione di disturbi acustici e transito di mezzi di cantiere, vietando l'apertura e/o la prosecuzione di nuovi cantieri edili, incompatibili con la quiete pubblica, fatta eccezione per le opere pubbliche in corso di esecuzione;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.);

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017;

ORDINA

La sospensione dei lavori di tutti i cantieri edili in corso nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, ad eccezione dei lavori pubblici, per il periodo dal **06/07/2020 al 15/09/2020**, con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature.

Restano in capo ai committenti e ai Responsabili dei lavori, ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i., le responsabilità relative alla dotazione dei cantieri di idonea e decorosa chiusura al fine di evitare danni a cose e persone o l'intrusione anche accidentale nei cantieri da parte di terzi.

Il periodo di fermo, previa specifica richiesta, sarà recuperato allo scadere del termine di validità del titolo abilitativo edilizio.

Eventuali richieste di deroghe alla presente ordinanza saranno vagliate ed, eventualmente, autorizzate dal Sindaco, previo parere del Responsabile del **VII D. O. Urbanistica - Edilizia e Attività Produttive**.

AVVERTE

- Che, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P..

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata, come segue:

- Al Comando dei VV.UU. del Comune di Castelvetro.
- Al Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte c/o Comando Carabinieri di Castelvetro.
- Al Comando Corpo Forestale di Castelvetro.
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro.
- Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetro.
- All' A.S.P. di Trapani.
- Al Segretario Generale del Comune;
- Ai Responsabili di Dir. Organizzative e uffici di Staff Avvocatura Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi :

- » all'Albo Pretorio del Comune;
- » al sito web comunale.

Castelvetro il 19/06/2020

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Santo Giovanni Sciacca)
F.to Santo Giovanni Sciacca

Il Sindaco
Dott. Enzo Alfano
F.to Enzo Alfano

Il Responsabile VII D.O.
(Ing. Danilo La Rocca)
F.to Danilo La Rocca

